



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 46 del 12-12-2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. - SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 1066/2019.

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 20:30 in Camporotondo Etneo, alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N	Cognome e Nome	Presenze
1	TORRISI GIOVANNI	Presente
2	LICANDRO LAURA	Assente
3	RAGUSA ANTONIO	Presente
4	LIISTRO ROSA ANNA	Presente
5	VINCI PIETRO	Presente
6	CALCAGNO ROBERTA	Presente
7	PESCE EDOARDO	Presente
8	TRIPPI GIUSEPPE	Presente
9	CARDILLO ALBERTO GIUSEPPE	Presente
10	GABRIELE MARIA HELGA	Presente
11	MONTESANO GIUSEPPE	Presente
12	SPADARO ROSARIA ASSUNTA	Presente

PRESENTI:11 – ASSENTI: 1

Presiede il PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI TORRISI ai sensi dell'art.19 c. 5 L.R. 7/92 e s.m.i;
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FLAVIO RANDAZZO. La seduta è **pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che con ricorso depositato in data 29/01/2019 Rapisarda Maria, premettendo di essere stata assunta dal Comune di Camporotondo Etneo in data 01/10/1978 con contratto di utilizzazione a tempo determinato ex L. 285/1977 e di essere stata stabilizzata in ruolo in data 01/06/1985 ai sensi della L. 39/1985, ha riferito di essere stata posta in quiescenza in data 27/07/2015 e di aver chiesto, di conseguenza, il riconoscimento dell'indennità di fine servizio per il periodo di lavoro 01/10/1978 al 01/06/1985, ottenendo tuttavia la liquidazione del TFS per il solo periodo successivo alla stabilizzazione;

VISTO che la causa iscritta al n. R.G. 1066/2019 si è conclusa con la sentenza del Tribunale di Catania- Sezione lavoro (All. 1) che accoglie la domanda della ricorrente Maria Rapisarda nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.666,83 a titolo di indennità di fine servizio per il periodo di servizio non di ruolo, come indicato in parte motiva, oltre interessi sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo;

CONSIDERATO con la medesima sentenza, oltre a compensare le spese di lite tra le parti, pone le spese di CTU in solido a carico di parte ricorrente e del Comune di Camporotondo Etneo;

VISTO il Decreto di liquidazione del 06/06/2023, con cui viene liquidato in favore del consulente tecnico CTU nominato d'ufficio, la somma pari ad € 650,00 a titolo di onorario;

CONSIDERATO che gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data di maturazione al soddisfo ammontano ad € 845,43;

VISTO l'articolo 193 del TUEL che al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 194 del TUEL che al comma 1 recita testualmente:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”

CONSIDERATO che:

_ la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

_ ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

_ il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

PRESO ATTO del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...];*

VISTA, per ultimo, la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 07.10.2019, ad oggetto "Interpretazione

della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL" con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica della sentenza di cui sopra si ritiene indispensabile procedere al riconoscimento di che trattasi;

VISTI:

Il Rendiconto di Gestione 2022, approvato con deliberazione n. 25 del 21/08/2023;
Il D.U.P. 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/10/2023;
Il Bilancio di Previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 31/10/2023 e ss.mm.ii.;
Il P.E.G. 2023/2025, approvato con deliberazione di G.M. 73 del 07/11/2023;

VISTO

il Decreto Sindacale 27 del 02/10/2023, nomina ed attribuzione incarichi di EQ;

VISTO

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere;

PROPONE

- 1) Di richiamare tutte le premesse espresse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro del 31/06/2023 nella causa iscritta al n. R.G. 1066/2019 che accoglie la domanda della ricorrente Maria Rapisarda nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.666,83 a titolo di indennità di fine servizio per il periodo di servizio non di ruolo, come indicato in parte motiva, oltre interessi sulla sorte capitale dalla maturazione al soddisfo;
- 3) Di impegnare in esecuzione della Sentenza suddetta al Cap. 14135/0, Missione 1, Programma 3 – Titolo 1, in c/competenza annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2023/2025, la complessiva somma pari ad € 12.162,26, di cui si riporta il dettaglio:

- Sorte capitale di cui alla Sentenza:	€ 10.666,83
- Interessi legali dalla maturazione al soddisfo:	€ 845,43
Totale Sorte capitale + Interessi legali:	€ 11.512,26
- Spese di CTU + 4% cassa previdenziale	€ 676,00

TOTALE GENERALE € **12.188,26**

- 4) Di dare atto che la Sentenza del Tribunale di Catania compensa interamente le spese di lite;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di procedere alla relativa liquidazione e pagamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del vigente D.to Leg.vo n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporotondo Etneo, 06-12-2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Dott.ssa Martina V. Garozzo

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.to Leg.vo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Camporotondo Etneo, 06-12-2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Dott.ssa Martina V. Garozzo

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FLAVIO RANDAZZO

IL PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI TORRISI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art.127, comma 21):

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FLAVIO RANDAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000